

**CONTRATTO D'APPALTO PER I SERVIZI DI GRAFICA E CARTELLONISTICA PER
GLI EVENTI GESTITI FIRENZE FIERA S.P.A.**

*

Con il presente contratto da valere a tutti gli effetti fra le parti,

tra

la Firenze Fiera SpA, con sede in Firenze piazza Adua n. 1, codice fiscale e partita IVA 04933280481 (di seguito denominata anche "Firenze Fiera" o "Committente"), nella persona del suo Direttore, Dottor Sandro Nocchi, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze Fiera S.p.A.;

e

l'Impresa, con sede a codice fiscale e partita IVA
(di seguito denominata anche "Impresa" o "Appaltatore"), nella persona del suo titolare/legale rappresentante/procuratore.....;

premesso che

- Firenze Fiera gestisce il polo fieristico
- l'Impresa vanta una consolidata esperienza nel settore dei servizi di grafica e cartellonistica;
- a seguito di procedura di selezione, Firenze Fiera ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'Impresa.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

*

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto a ogni effetto di ragione e di legge.

*

Art. 1 – Oggetto del Contratto.

Firenze Fiera affida all'Impresa, che accetta, l'appalto per i servizi di grafica e cartellonistica, aventi ad oggetto: le prestazioni di fornitura, posa in opera e successiva rimozione con annesso smaltimento se necessario di grafica e cartellonistica, per gli eventi in svolgimento all'interno del compendio fieristico e congressuale di Firenze Fiera, da eseguirsi con le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati, integrate con l'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa e accettata da Firenze Fiera.

La sottoscrizione del presente contratto implica l'obbligo da parte dell'Impresa di eseguire tutte le prestazioni utili per la perfetta realizzazione a regola d'arte di quanto commissionato anche se non espressamente indicato nei documenti di progetto di cui al capitolato d'appalto, ciò anche qualora l'esecuzione possa determinare modalità più onerose per l'Impresa.

I servizi comprendono, pertanto, l'obbligo da parte dell'Impresa, di eseguire le eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante le fasi di montaggio della manifestazione, nonché durante i giorni di

allestimento degli espositori della manifestazione. Suddette variazioni, se autorizzate da Firenze Fiera, verranno riconosciute da Firenze Fiera all'Impresa e saranno contabilizzate come da listino analitico di cui agli Allegati A.1 e A.2 ribassati.

Art. 2 - Aree Interessate.

Le prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere richieste in relazione alle aree espositive di Firenze Fiera, comprendenti gli spazi della Fortezza da Basso, di Villa Vittoria e del Palazzo degli Affari, dei quali sono allegati al presente contratto gli elaborati planimetrici (Allegato C).

L'Impresa si dichiara edotta circa le denominazioni sopra utilizzate e riguardo le caratteristiche strutturali e operative dei padiglioni, così come delle aree pertinenti gli stessi e più in generale del quartiere fieristico dove si svolgeranno i servizi oggetto del contratto.

Art. 3– Obblighi dell'Impresa

3.1 - L'Impresa si impegna a provvedere, secondo le modalità pattuite e precisate nel presente contratto, nel capitolato di appalto e nei relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti nella materia oggetto del presente contratto e delle regole dell'arte, all'esecuzione dei servizi assegnati in appalto, alla cui esecuzione farà fronte con la propria organizzazione produttiva e con gestione a proprio rischio.

In particolare l'Impresa assume espresso obbligo:

- a) di applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere, nei confronti degli enti previdenziali e di Assistenza, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi;
- b) di corrispondere, conseguentemente, ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti e alle altre norme da essi richiamate;
- c) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione al contratto collettivo nazionale in vigore;
- d) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- e) di provvedere a favore dei lavoratori medesimi ad eventuali trasporti, al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ed alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario diurno,

notturno e festivo;

- f) di tenere sollevata Firenze Fiera da qualsivoglia pretesa di terzi riguardo ai punti precedenti del presente articolo;
- g) a richiesta di Firenze Fiera, di consentire alla medesima, ovvero a persone da essa designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della propria regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;
- h) di far accedere in cantiere unicamente lavoratori dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- i) di sorvegliare il cantiere, assumendosi, dunque, la responsabilità circa la sorveglianza e la pulizia del cantiere medesimo;
- j) di impiegare unicamente lavoratori dipendenti per i quali sia stato rilasciato dal Medico Aziendale competente il previsto certificato di idoneità sulla base degli accertamenti previsti per le specifiche mansioni dal protocollo sanitario.
- k) per ogni lavoratore dipendente impiegato dovrà essere consegnata alla Committente, una copia del Documento di Identità di cui al punto g), ed una copia del Certificato di Idoneità di cui al punto h);
- l) dopo ogni fase del servizio, di sgomberare tempestivamente e di allontanare dal cantiere le attrezzature e i materiali residui di sua proprietà e di quanto altro non utilizzato nell'esecuzione delle lavorazioni stesse;
- m) di fornire tutte le certificazioni previste dalle normative vigenti;
- n) di consegnare documentazione di garanzia decennale per i materiali forniti;
- o) consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per le categorie di lavorazioni da eseguire, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.2 - La sottoscrizione del presente contratto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi appaltati ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere i servizi anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti da Firenze Fiera S.p.a.. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun suo diritto a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato;

- di aver giudicato, nel presentare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto;

- di aver preso atto di tutte le condizioni di esecuzione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

3.3. La sottoscrizione del contratto specifico implica per l'Impresa altresì la conferma della perfetta eseguibilità dei servizi alle condizioni descritte dalla Committente.

Art. 4 – Assicurazioni.

4.1 - L'impresa s'impegna a stipulare con primarie compagnie d'assicurazione ed a mantenere operative per la durata del contratto, le seguenti polizze:

polizza di Responsabilità Civile Generale per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro in relazione all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- danni a cose in consegna e custodia;
- danni da incendio di cose di proprietà o in uso all'Impresa;
- danni provocati o subiti da personale non proprio che partecipi occasionalmente allo svolgimento dell'attività;
- responsabilità personale del personale utilizzato dall'Impresa;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera e delle società da questa controllate o a questa collegate, degli Enti Organizzatori delle varie manifestazioni che si tengono all'interno del Quartiere.

La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) senza ulteriori limitazioni.

b) polizza contro tutti i rischi (all risks) per tutti i materiali e le attrezzature usate per lo svolgimento del presente contratto.

4.2 - Materiali ed attrezzature dovranno essere assicurati sia durante il deposito all'interno dei magazzini messi a disposizione da Firenze Fiera, sia durante le fasi di trasporto all'interno della Fortezza da Basso, sia durante le fasi di allestimento e disallestimento, sia durante il loro noleggio a terzi od a Firenze Fiera.

La polizza dovrà prevedere un capitale assicurato pari al valore dei beni in proprietà o in uso all'Impresa presenti nell'ambito della Fortezza.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Firenze Fiera e delle società ad essa collegate o da essa controllate.

4.3 - Copia delle suddette polizze, debitamente quietanziate, viene consegnata a Firenze Fiera contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. In mancanza, il contratto non può essere stipulato e sarà affidato ad altro soggetto in caso di persistente inadempimento.

Art. 5– Innovazioni e varianti al progetto.

Firenze Fiera si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto, che possono comportare anche alcune eventuali modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previsti, definendo con l'Impresa un compenso commisurato ai valori di capitolato.

Art. 6– Interferenze con altre Imprese.

6.1 - L'Impresa prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto potranno dover essere svolte contemporaneamente ai lavori di manutenzione, servizi di pulizia, allestimenti elettrici, allestimenti floreali, elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, e che eventuali oneri derivanti da ciò non costituiranno per l'Impresa motivo di richiesta alcuna.

6.2 - In caso di difficoltà organizzative derivanti dalla presenza di più imprese nel Quartiere Fieristico, l'Impresa si impegna ad accettare le disposizioni e le decisioni che Firenze Fiera, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno prendere per il migliore andamento complessivo dei lavori, dei servizi e delle forniture, salvo esporre le eventuali proprie riserve.

Art. 7 - Attese inoperose.

Rientrano fra gli oneri dell'impresa, e non costituiranno pertanto motivo d'alcuna richiesta economica a Firenze Fiera, anche quelli derivanti da attese inoperose dovute ad esigenze particolari d'uso dei locali espositivi, ad interruzione d'energia elettrica, a cause accidentali e a sospensioni delle lavorazioni motivatamente disposte da Firenze Fiera.

Art. 8– Ammontare delle prestazioni e prezzi.

8.1 - I servizi e le forniture ove effettivamente richiesti saranno effettuati e computati a misura, sulla base del prezzo risultante dall'applicazione del ribasso unico offerto dall'Impresa sull'elenco prezzi predisposto da Firenze Fiera (cfr. Allegati A.1 e A.2). Tali prezzi saranno comprensivi d'ogni e qualsiasi

onere e, in particolare, del trasporto, del montaggio, del noleggio, dello smontaggio e dello smaltimento dove non specificato diversamente.

8.2 - Agli importi di cui al presente articolo dovrà essere aggiunta l'IVA di legge.

Art. 9 – Nuovi Prezzi.

9.1 - Nel caso in cui siano da eseguire categorie di prestazioni non previste o si renda necessario impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, Firenze Fiera provvederà preventivamente, in accordo con l'Impresa, alla formazione di nuovi prezzi, ragguagliabili, per quanto possibile, a quelli di lavori e/o materiali simili compresi nel contratto, ovvero, quando l'assimilazione non sia possibile in tutto o in parte, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Art. 10 – Revisione Prezzi.

I singoli prezzi dell'offerta economica allegata e presentata dall'Impresa si intendono formulati in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo intero rischio e comprendono ogni attività necessaria per il completo e corretto svolgimento del servizio in ciascuno di essi previsto. L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

In caso di rinnovo oltre il terzo anno, le parti potranno congiuntamente valutare la sussistenza dei presupposti per una revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi unitari.

Art. 11. Diritto di recesso e risoluzione

11.1 - Firenze Fiera ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo pagamento dei servizi eseguiti, senza che l'Impresa possa pretendere altri pagamenti. La facoltà di recesso può essere esercitata da Firenze Fiera con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso. Al verificarsi di tale ipotesi, la Committente dovrà in ogni caso riconoscere all'Appaltatore il corrispettivo spettante gli per i servizi realizzati sino al momento del recesso, rimanendo esclusa la necessità di riconoscere il mancato guadagno per la restante porzione di attività non realizzata.

11.2 - Il contratto potrà risolversi anteriormente alla sua data di naturale scadenza nel caso di inadempienze dell'Impresa, di gravità tale da legittimare la risoluzione per colpa della parte inadempiente, secondo le norme dettate dal Codice Civile.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa.

12.1 - Ai sensi dell'art. 1456 c.c. Firenze Fiera potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto qualora l'Impresa contravvenga agli obblighi ed alle clausole del presente contratto con particolare

riferimento al rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma, dei tempi stabiliti di esecuzione dei servizi, o qualora comunque si renda colpevole di frode o negligenza; qualora risulti che l'Impresa, nel compimento dei servizi, operi in violazione delle norme di legge o delle regole dell'arte; qualora l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei servizi o per la pendenza di contestazioni giudiziarie o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere; nel caso di cessione dell'azienda da parte dell'Appaltatore; nel caso di fallimento dell'Appaltatore o sua sottoposizione a misura concorsuale; nel caso del mancato rispetto di quanto pattuito all'Art. 9 – Subappalto.

12.2 - E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Committente all'ulteriore risarcimento del danno.

12.3 - Considerato che per ogni evento da svolgersi in Fortezza da Basso – bene demaniale di ordine monumentale – è necessaria l'autorizzazione da parte delle competenti Autorità, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie in spazi liberi all'interno della Fortezza stessa, tali da non consentire lo svolgimento di manifestazioni fieristiche e/o congressuali (fino a un massimo di tre eventi), il presente contratto si risolverà automaticamente senza che le stesse abbiano reciprocamente niente da pretendere.

Art. 13 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze

In pendenza di controversie l'Impresa non può (in nessun caso) rallentare o sospendere il servizio di cui al presente contratto, e contestualmente Firenze Fiera dovrà continuare a corrispondere i corrispettivi dovuti.

Art. 14 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera

14.1 - L'Impresa si assume tutti i rischi per eventuali sottrazioni di materiali di sua proprietà od in uso, durante l'allestimento e lo svolgimento delle manifestazioni ed il successivo smontaggio; rinunciando alla richiesta di ogni risarcimento a carico della Firenze Fiera.

14.2 – L'Impresa è obbligata senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti i sinistri e avrà a esclusivo suo carico l'onere di rifondere Firenze Fiera, i suoi dipendenti e terzi, per i danni che fossero da essa causati per qualsiasi motivo.

14.3 - L'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse subire in dipendenza della violazione del presente contratto, nonché da ogni pretesa dovesse essere avanzata da terzi, inclusa ogni pretesa per danni subiti da terzi in dipendenza dell'attività svolta ai sensi del presente atto. Firenze Fiera potrà a tale scopo escutere la garanzia fideiussoria depositata dall'impresa.

Art. 15 - Modifica dei patti contrattuali

Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti per iscritto.

Art. 16 – Durata del Contratto.

La durata del contratto è di un anno decorrente dall'avvio dell'esecuzione che sarà autorizzata da Firenze Fiera e potrà non coincidere con la data di sottoscrizione del contratto stesso.

Il contratto sarà rinnovabile per i successivi 4 anni di anno in anno, per un totale massimo di 5 anni, relativamente ai quali l'esecutore si obbliga sin d'ora verso la committente, restando ad esclusivo favore di quest'ultima le opzioni annuali.

Ciascuna opzione annuale sarà esercitabile da Firenze Fiera con semplice richiesta scritta, comunicata tramite PEC all'impresa entro 20 giorni dalla scadenza annuale. L'esecutore è obbligato ad aderirvi, ed accetta questa previsione incondizionatamente per tutti i 5 anni complessivi e consecutivi.

Art. 17 – Registrazione del Contratto – Imposta di Bollo e Registro.

17.1 - Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione faranno carico all'Impresa.

17.2 - A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

17.3 - Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente atto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A., tale contratto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e successive modificazioni.

Art. 18 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt 1321 e ss. 1655 e ss. del Codice Civile. Le parti richiamano inoltre, espressamente, le disposizioni dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 19 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di Firenze Fiera S.p.a.

In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Firenze Fiera S.p.a., e successivamente adottato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo anche del Codice Etico, quale insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

E' interesse primario di Firenze Fiera S.p.a. che tutti coloro che incorrano in relazioni di affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Il Codice Etico ed una breve sintesi del Modello Organizzativo sono reperibili nel sito internet www.firenzefiera.it e ne è richiesto il rispetto dei principi in essi contenuti, ritenendo questo aspetto fondamentale per l'avvio e la prosecuzione del rapporto in oggetto.

Eventuali violazioni della disciplina dettata dal D. lgs. 231/2001 di cui si venga a conoscenza nell'ambito del rapporto con la società Firenze Fiera S.p.a, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza della medesima all'indirizzo mail odv@firenzefiera.it .

Il contratto sarà, comunque, risolto *ex art.* 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e Riservatezza

Le Parti si obbligano a rispettare tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs 196/03, e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare le informazioni, i dati e le notizie afferenti all'acquirente di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, salvo si tratti di informazioni di pubblico dominio o vi sia stata autorizzazione scritta da parte del soggetto cui i suddetti dati, notizie o informazioni si riferiscono ("Informazioni Riservate"). A tal fine, l'Impresa si obbliga a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza, fisica e logica, ivi comprese tutte le azioni anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle Informazioni Riservate. Qualora la divulgazione delle Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'Impresa, ai propri dipendenti e/o collaboratori, questa sarà tenuta a risarcire i danni eventualmente derivati, in via diretta o indiretta, dalla suddetta divulgazione. E' in ogni caso fatto divieto all'Impresa e ai suoi dipendenti e/o collaboratori di duplicare, riprodurre o asportare, in qualunque modo, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, anche qualora le stesse contengano dati o notizie già di pubblico dominio. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo vincoleranno l'Impresa per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, della sua validità.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti da Firenze Fiera per l'esecuzione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti lo stesso.

Art. 21 – Foro Competente.

Le controversie relative all'interpretazione od esecuzione del presente contratto saranno decise dal Tribunale di Firenze.

Art. 22 - Clausola di tutela.

Considerato il vincolo monumentale gravante sugli immobili e le aree oggetto del presente contratto, le parti concordano che, in caso di eventuali dinieghi all'installazione di strutture provvisorie all'interno degli spazi liberi in questione pur in pregiudizio dello svolgimento di fiere e congressi, nessun onere potrà ricadere su Firenze Fiera S.p.a..

L'efficacia del presente contratto di appalto relativamente alle sole prestazioni da svolgersi all'interno del compendio immobiliare della Fortezza da Basso è subordinata alla condizione che non si proceda all'avvio del Piano di riordino e ristrutturazione della Fortezza medesima ad opera degli Enti Proprietari, nella cui eventualità Firenze Fiera provvederà a darne immediatamente avviso all'Impresa che rinuncia, fin da ora, ad ogni e qualsivoglia pretesa di danno derivante dalla predetta circostanza.

Art. 23 – Documenti che fanno parte integrante del contratto

Il presente contratto è costituito e regolato altresì dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

- l'avviso contenente invito a presentare un'offerta;
- il Capitolato Speciale e i relativi allegati;
- la domanda di partecipazione e l'offerta dell'appaltatore.

Firenze, lì..... 2023

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX

L'Impresa XXXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXX

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

art. 3 - Obblighi dell'Impresa;

art. 4 - Assicurazioni;

- art. 5 – Innovazioni e varianti;
- art. 6 – Interferenze con altre imprese;
- art. 8 – Ammontare delle prestazioni e prezzi;
- art. 10 – Revisione prezzi;
- art. 11 – Diritto di recesso e risoluzione;
- art. 12 – Clausola risolutiva espressa
- art. 13 - Obbligo di continuazione di esecuzione del contratto in caso di vertenze
- art. 14 - Regolamentazione danni e sottrazione materiali di proprietà dell'Impresa e della Firenze Fiera
- art. 22 – Clausola di tutela.

*

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, li.....

Prot. n.

Firenze Fiera S.p.A.

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXX

L'Impresa XXXXXXXXX

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXX